

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1100

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata QUARTAPELLE PROCOPIO

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016; *b)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010; *c)* Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile 2016; *d)* Accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio 2011

Presentata il 6 agosto 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende autorizzare la ratifica di diversi accordi di cooperazione in materia culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritti dall’Italia negli ultimi anni e non ancora ratificati. I Paesi interessati sono quattro: Afghanistan, Bolivia, Myanmar e Nicaragua.

A) ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI AFGHANISTAN, FATTO A KABUL IL 19 APRILE 2016.

Lo sviluppo dei rapporti bilaterali con l’Afghanistan, disciplinati dall’accordo di partenariato e cooperazione di lungo pe-

riodo, firmato il 26 gennaio 2012, si ispira ad una sempre più marcata accentuazione della dimensione civile nelle relazioni tra Italia e Afghanistan. Ciò è coerente con l'evoluzione di un Paese che ha formalmente completato, il 31 dicembre 2014, la transizione della gestione della sicurezza interna dalle forze della coalizione internazionale NATO/ISAF alle forze di sicurezza e difesa nazionali, e che – pur con grande difficoltà in un contesto interno lungi dall'essere pacificato (con conseguente prolungamento della presenza della missione post-ISAF NATO «*Resolute Support*» di formazione, consulenza e assistenza) – si è lentamente incamminato verso una fase nuova, in prospettiva di un proprio sviluppo auto-sostenibile, e contestuale riduzione della dipendenza dagli aiuti internazionali.

Nel quadro della complessiva azione italiana di cooperazione civile con l'Afghanistan, alla componente culturale spetta un ruolo importante, espressamente richiamato nell'articolo 6 del citato accordo di partenariato e cooperazione di lungo periodo, in considerazione di quanto l'Italia ha fatto, e sta facendo, soprattutto per la salvaguardia del patrimonio archeologico afgano, ma anche per incrementare i legami tra le istituzioni culturali ed educative dei due Paesi (borse di studio). La collaborazione scientifica e tecnologica rientra anch'essa nella strategia di valorizzazione e sviluppo delle competenze afgane.

Il presente accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica intende, pertanto, sviluppare i rapporti di collaborazione con un Paese che negli ultimi quattordici anni ha costituito una priorità della nostra politica estera e con il quale data la situazione conflittuale interna che lo ha caratterizzato nella sua storia recente e che ancora permane – è stato avviato un numero necessariamente ridotto di attività in materia; dunque sono assai ampi i margini per impostare nuove iniziative nei settori in oggetto, in termini di approfondimento della conoscenza reciproca, di sviluppo degli scambi e di occasioni di arricchimento culturale.

L'accordo in oggetto andrebbe a fornire un quadro giuridico essenziale ai fini dell'approfondimento e della disciplina dei rapporti bilaterali in tali settori.

L'articolo 1 dichiara che scopo dell'accordo è di sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, promuovere i rispettivi patrimoni culturali e rafforzare la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nei due Paesi.

L'articolo 2 si riferisce alla promozione di programmi multilaterali inclusi in programmi di organizzazioni regionali.

L'articolo 3 si riferisce alla promozione, conoscenza e diffusione della propria lingua e letteratura nel territorio dell'altra Parte contraente.

L'articolo 4 afferma l'importanza della conoscenza e della comparazione dei rispettivi sistemi educativi e titoli di studio.

L'articolo 5 prevede che le Parti, compatibilmente con le proprie disponibilità, promuovano le attività di istituzioni culturali e scientifiche, quali centri e associazioni culturali ed istituzioni accademiche, attraverso accordi specifici.

L'articolo 6 afferma l'importanza che le Parti incoraggino la collaborazione tra Università e istituti di formazione superiore attraverso scambi di pubblicazioni e documenti, nonché promuovendo la mobilità del personale docente, dei ricercatori e degli studenti.

L'articolo 7 prevede che le Parti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e la normativa, sviluppino la cooperazione nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione ad eventi culturali.

L'articolo 8 incoraggia la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e scientifici dell'altro Paese, anche mediante premi ed incentivi.

L'articolo 9 è incentrato sull'importanza degli scambi volti alla conservazione, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio culturale, artistico e scientifico, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie.

L'articolo 10 afferma che le Parti assicureranno l'importazione di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessari alla realizzazione delle attività previste.

L'articolo 11 si riferisce alla facilitazione, in regime di reciprocità, dello studio e della ricerca culturale e scientifica nelle proprie Università ed istituti di istruzione, oltre che all'incoraggiamento della collaborazione fra istituzioni culturali, scientifiche e tecnologiche di entrambi i Paesi.

L'articolo 12 afferma che le Parti individueranno periodicamente settori prioritari di cooperazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie.

L'articolo 13 prevede una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali. Le Parti incoraggeranno altresì la collaborazione archeologica.

L'articolo 14 prevede la concessione di borse di studio assieme all'applicazione ai relativi destinatari delle condizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente nel Paese ospitante.

L'articolo 15 si riferisce alla collaborazione nei settori dei media attraverso intese dirette e nel quadro di progetti multilaterali.

L'articolo 16 prevede la promozione della realizzazione di programmi di sviluppo ed iniziative culturali miranti alla promozione dei diritti umani e delle donne; di attività bilaterali e multilaterali nei campi della formazione degli operatori del settore dello stato di diritto, giustizia, ordinamenti giuridici e sistemi legislativi.

L'articolo 17 si riferisce alla promozione nei settori dello sport e dei giovani.

L'articolo 18 si riferisce al contrasto del traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione e repressione secondo le rispettive legislazioni nazionali e internazionali. Richiama gli obblighi imposti dalle Convenzioni dell'UNESCO e auspica la promozione di scambi di conoscenze tecnologiche e di attività congiunte di collaborazione scientifica, finalizzate al trasferimento di tecnologie.

L'articolo 19 collega l'operatività dell'accordo alla costituzione di una Commissione Mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, che approverà programmi esecutivi pluriennali.

L'articolo 20 si riferisce alla risoluzione delle controversie.

L'articolo 21 si riferisce alla possibilità ed ai termini per modificare l'accordo.

L'articolo 22 si riferisce alla durata illimitata ed alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo e della sua denuncia.

B) ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO PLURINAZIONALE DELLA BOLIVIA, FATTO A LA PAZ IL 3 MARZO 2010.

I rapporti bilaterali sono tradizionalmente ottimi grazie anche al notevole impegno profuso dal nostro Paese nel settore della cooperazione allo sviluppo, nel quale l'Italia ha realizzato importanti iniziative a sostegno dello sviluppo sociale ed economico della Bolivia, costruendosi un capitale di simpatia che trova una matrice anche nella comune eredità latina e nell'assenza di ogni retaggio coloniale. In tale contesto, il rafforzamento dei rapporti in campo culturale, scientifico e tecnologico appare un logico corollario degli importanti sforzi posti in essere ed un ulteriore volano per lo sviluppo del Paese e per il rafforzamento complessivo dei rapporti bilaterali.

Alla luce di queste considerazioni si è ritenuto opportuno procedere alla stesura di un nuovo accordo culturale, scientifico e tecnologico che sostituirà il precedente accordo culturale firmato dai due Paesi a La Paz il 31 gennaio 1953, nonché quello scientifico firmato a Roma il 3 giugno 2002, ma non più ratificato. La firma di un nuovo accordo nasce dall'esigenza di stabilire in un quadro, unico e certo, la più ampia collaborazione possibile in tutti i settori che vanno dalla cultura, alle scienze applicate, dallo sport, alla protezione dei diritti umani e del diritto alla proprietà intellettuale; di semplificare dal punto di vista legislativo e amministrativo le necessarie procedure, quantificandone al meglio la relativa spesa.

L'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica prevede la costituzione di una Commissione Mista ad hoc, che potrà dare avvio ai negoziati sul riconoscimento dei titoli di studio, che costituisce un importante strumento per risolvere il problema della natura non professionalizzante del titolo accademico, tenuto anche conto della normativa comunitaria vigente in materia.

Un aspetto qualificante del presente accordo è inoltre costituito dall'esigenza di far rispettare le legislazioni nazionali vigenti, nonché i vincoli internazionali sottoscritti dai due Paesi, avvalendosi della collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, fra cui ad esempio le forze di Polizia e dei Carabinieri, per contrastare e reprimere il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, cercando quindi di costruire regole e metodologie comuni in materia.

Con tale accordo si darà peraltro avvio ad una proficua collaborazione anche in campo scientifico e tecnologico, aspetto fondamentale per consolidare e rafforzare i notevoli sforzi già compiuti dalla Bolivia in favore di uno sviluppo endogeno sostenibile che affranchi definitivamente il Paese dall'isolamento politico ed economico cui lo avevano spinto la passata dittatura e l'eccessiva tolleranza verso il traffico illecito di cocaina.

Con la ratifica del suddetto accordo si potrà quindi disporre del quadro giuridico e della base finanziaria necessari per rispondere in modo adeguato alle aspettative che i suddetti appuntamenti politici e culturali richiedono; si potranno implementare nuove forme di collaborazione nel settore culturale, scientifico, tecnologico, dello sport e dei diritti umani nonché dare ulteriore stimolo a quelle esistenti come, ad esempio, nel settore della collaborazione interuniversitaria già di per sé assai fattiva e vivace. Si potrà altresì dare esecuzione ai programmi esecutivi al fine di suggellare l'intensità dei rapporti bilaterali instaurati nel corso dell'ultimo triennio tra l'Italia e la Bolivia, in quanto Paese partecipante del vivace sviluppo politico, socio-economico e culturale del continente latino-

americano, che per l'Italia costituisce una priorità della politica estera.

Articolo 1: definisce i settori di intervento dell'accordo: cultura, scienza, tecnologia e promuove le attività atte a migliorare la conoscenza reciproca delle rispettive lingue e dei valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.

Articolo 2: riconosce le istituzioni accademiche e di formazione, le istituzioni scolastiche anche attraverso l'attivazione di cattedre e lettori.

Articolo 3: promuove la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei.

Articolo 4: favorisce la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dal presente accordo e promuove progetti multilaterali da inserire nei programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.

Articolo 5: favorisce le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali ed accademiche.

Articolo 6: rafforza la collaborazione nel campo dell'istruzione al fine di favorire la prosecuzione degli studi nei livelli superiori.

Articolo 7: verifica l'esistenza dei presupposti per una equa valutazione dei titoli di studio, ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori.

Articolo 8: offre borse di studio mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo.

Articolo 9: incrementa la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte.

Articolo 10: favorisce la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive.

Articolo 11: incoraggia i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi.

Articolo 12: stabilisce la collaborazione fra le reciproche amministrazioni competenti al fine di impedire, contrastare e

reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore e a tale scopo promuove gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione tra le Forze di Polizia boliviana e il comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.

Articolo 13: incoraggia lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Articolo 14: favorisce lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche e incoraggia iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.

Articolo 15: promuove lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, mediante apposite intese tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

Articolo 16: favorisce la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini.

Articolo 17: facilita l'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, la circolazione e la permanenza delle persone, dei materiali e delle attrezzature nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

Articolo 18: protegge i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo nel rispetto degli accordi internazionali firmati da entrambe le Parti. Viene altresì stabilito l'impegno delle due Parti al trasferimento di tecnologie tra i rispettivi enti interessati.

Articolo 19: istituisce una Commissione mista culturale, scientifica e tecnologica, ai fini dell'esame dello sviluppo della cooperazione culturale, della redazione dei rispettivi programmi esecutivi e della valutazione dell'attuazione del presente Accordo.

Articolo 20: stabilisce l'entrata in vigore, la durata dell'Accordo, le modalità di eventuali modifiche nonché di soluzione delle controversie.

C) ACCORDO SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UNIONE DEL MYANMAR, FATTO A NAYPYIDAW IL 6 APRILE 2016.

Il presente accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica si pone l'obiettivo di sviluppare i rapporti di collaborazione con un Paese di crescente interesse politico, in ambiti che possono ricoprire un ruolo sostanziale nel rafforzamento delle relazioni bilaterali. L'Italia è difatti universalmente riconosciuta come un'autorità in ambito culturale e scientifico, con la quale apprendere le migliori pratiche e condividere le esperienze.

Lo scopo principale dell'accordo è dunque di consolidare e approfondire la conoscenza reciproca, riconoscendo che gli scambi e l'arricchimento culturale sono di fondamentale importanza per la promozione di valori comuni e il rispetto dei diritti umani.

In tale contesto, seppure diverse collaborazioni e attività in materia siano già state avviate, si è ravvisata l'opportunità di strutturarne maggiormente la realizzazione nel contesto di un quadro giuridico formale.

L'articolo 1 dichiara che lo scopo dell'accordo è sviluppare attività che migliorino la conoscenza reciproca, promuovano il patrimonio e rafforzino la cooperazione nei settori di interesse comune nella consapevolezza che l'arricchimento culturale favorisce la promozione di valori comuni e il rispetto dei diritti umani.

L'articolo 2 stabilisce la promozione di programmi multilaterali inclusi in programmi di organizzazioni regionali.

L'articolo 3 individua la promozione della conoscenza, della diffusione e dell'insegnamento della propria lingua e letteratura nel territorio dell'altra Parte contraente quale settore da incoraggiare con tutti i mezzi possibili, incluse cattedre e lettori.

L'articolo 4 individua la conoscenza e la comparazione dei rispettivi sistemi educativi e piani quale strumento fondamentale per la valutazione comparativa dei titoli di studio.

L'articolo 5 stabilisce che, compatibilmente con le risorse disponibili e di comune accordo ciascuna Parte promuoverà attività di istituzioni scolastiche, accademiche e culturali e che a tali attività sarà dato adeguato sostegno.

L'articolo 6 stabilisce che, compatibilmente con le rispettive legislazioni interne, sarà favorito l'ingresso di materiali, pubblicazioni e attrezzature necessarie a svolgere le attività di cooperazione.

L'articolo 7 stabilisce che, compatibilmente con le rispettive legislazioni interne, saranno promosse tutte le attività connesse alla promozione dell'arte e della letteratura.

L'articolo 8 stabilisce che sarà incoraggiata la cooperazione tra Università, istituti superiori e specializzati, favorendo contatti diretti a tutti i livelli ed individuando quali strumenti partecipativi lezioni frontali, visite di studio, convegni, simposi e seminari.

L'articolo 9 include nell'ambito di cooperazione le agenzie governative che si occupano di arti visive, arti dello spettacolo, letteratura, architettura ed arti decorative.

L'articolo 10 mira ad organizzare eventi artistici, mostre d'arte e design su base regolare e a tal fine promuove scambi di artisti, gruppi artistici, attori e compositori.

L'articolo 11 afferma la volontà di incoraggiare la traduzione e la pubblicazione di saggi e testi letterari attraverso l'assegnazione di incentivi adeguati, nei limiti dei fondi disponibili.

L'articolo 12 esplicita la volontà delle Parti di incoraggiare la cooperazione diretta tra musei, archivi e biblioteche ai fini della tutela, della conservazione e del restauro del patrimonio culturale e della gestione del paesaggio culturale.

L'articolo 12-bis prevede, inoltre, che la collaborazione avvenga nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dalle citate Convenzioni dell'UNESCO del 1972 sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale; del 2003 per la salvaguar-

dia del patrimonio culturale immateriale e del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

L'articolo 13 prevede che le Parti promuovano la cooperazione in campo archeologico attraverso scambi di informazioni, pubblicazioni, competenze e organizzazione di convegni, seminari e progetti di ricerca congiunti e che sostengano l'ulteriore sviluppo della cooperazione già in atto.

L'articolo 14 stabilisce che saranno incoraggiate tutte le iniziative finalizzate alla valorizzazione, conservazione e restauro del rispettivo patrimonio archeologico, architettonico e artistico prevedendo la possibilità di corsi di formazione specifici.

L'articolo 15 prevede la concessione di borse di studio di tutti i tipi, nei limiti dei fondi disponibili e su base di reciprocità, i cui termini e condizioni saranno stabiliti dalle agenzie interessate e comunicate attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 16 afferma l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica sia nelle scienze di base che in quelle applicate.

L'articolo 17 definisce che la cooperazione scientifica e tecnologica sarà sviluppata, nell'ambito delle risorse finanziarie e nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti di ciascuna Parte, mediante lo scambio di esperti scienziati e ricercatori, nonché di informazioni scientifiche e tecniche, lo sviluppo di progetti di ricerca scientifici e tecnologici e la creazione di centri comuni di ricerca, laboratori e gruppi di ricerca, l'organizzazione di workshop, seminari, conferenze e mostre, l'organizzazione di corsi di formazione, la previsione di sovvenzioni per docenti e ricercatori e ogni altra forma di cooperazione che le Parti contraenti potranno concordare.

L'articolo 18 stabilisce che, in conformità con le leggi e i regolamenti dei rispettivi Paesi, le Parti si impegnano ad impedire il traffico illegale di opere di prestigio artistico e archeologico e di documenti di valore storico e artistico e cooperano al fine di combattere e prevenire il traffico illecito di opere d'arte attraverso l'adozione di misure preventive, repressive e correttive

tenendo conto dei principi stabiliti nell'ambito delle convenzioni internazionali dell'UNESCO (1970) e della Convenzione UNIDROIT (1995). Stabilisce, inoltre, che le Parti si impegnano a proteggere il patrimonio culturale sottomarino tenendo conto dei principi della relativa convenzione dell'UNESCO (2001).

L'articolo 19 prevede lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché scambi in materia di pari opportunità di genere, di tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

L'articolo 20 prevede lo scambio di informazioni e di esperienze nel settore della gioventù mediante visite di studio, concorsi ed altre iniziative, oltre alla promozione della cooperazione tra le rispettive organizzazioni pubbliche e private che si occupano di questioni giovanili.

L'articolo 21 stabilisce lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo dello sport e dell'educazione fisica conformemente agli obblighi previsti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 14 dicembre 2005 contro il doping nello sport.

L'articolo 22 incoraggia la cooperazione nei settori della radio della televisione e del cinema.

L'articolo 23 stabilisce la nomina di una commissione paritetica incaricata di rivedere i progressi della cooperazione e di elaborare programmi esecutivi a lungo termine nonché dichiara che le Parti convengono che tutte le iniziative nell'ambito dell'Accordo saranno realizzate attraverso le vie diplomatiche ed entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai bilanci annuali di tutte le amministrazioni coinvolte.

L'articolo 24 prevede la risoluzione amichevole delle controversie.

L'articolo 25 stabilisce le modalità di revisione, modifica ed emendamento dell'Accordo e prevede il mutuo consenso.

L'articolo 26 stabilisce la modalità di entrata in vigore dell'Accordo e prevede una durata di 5 anni con rinnovo automatico per periodi di 5 anni salvo denuncia di una delle Parti contraenti. Specifica, inoltre, che l'eventuale denuncia non pregiu-

dica le attività in corso di attuazione salvo diversa decisione di comune accordo delle Parti.

L'articolo 27 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non debbano essere interpretate o applicate in modo da mettere in pericolo gli obblighi della Repubblica italiana derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

D) ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, EDUCATIVA E SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NICARAGUA, FATTO A MANAGUA IL 18 LUGLIO 2011.

Le relazioni bilaterali tra la Repubblica del Nicaragua e l'Italia sono caratterizzate da un netto miglioramento rispetto al passato, sia per quanto riguarda i rapporti politici e socioeconomici sia per quelli culturali, educativi e scientifici, cui il presente accordo fa esplicito riferimento. Essi vanno inquadrati nel contesto più generale di rafforzamento della presenza italiana in America Latina e nei Caraibi, a testimonianza dell'attenzione politica e della volontà dell'Italia di rilanciare il dialogo e la collaborazione con il Paese centroamericano anche in ambito bi-regionale ed europeo.

Il Nicaragua è una Repubblica presidenziale, democratica e rappresentativa. La Costituzione odierna garantisce libertà di parola, di riunione e di associazione pacifica, di religione e di circolazione all'interno e all'esterno del Paese, vietando al contempo ogni forma di discriminazione. Dopo una lunga serie di guerre civili ed al termine della prima esperienza sandinista, a partire dagli anni '90 del secolo scorso i diversi Governi nicaraguensi hanno operato per il consolidamento delle istituzioni democratiche, per la riconciliazione nazionale, per lo sviluppo economico, per una maggiore tutela dei diritti umani e per un miglioramento dei servizi sociali quali la sanità e l'istruzione. Il Nicaragua è firmatario (19 maggio 2010) di un accordo di associazione con l'Unione europea e, dal 3 dicembre 2011, è membro della neo-istituita Comunità degli Stati Latino-americani e dei Caraibi (CELAC), fortemente

sostenuta dal Venezuela, con l'intento di creare un foro di dibattito permanente sui grandi temi internazionali e di proseguire l'integrazione economica, politica e culturale tra i Paesi membri. Il Nicaragua rappresenta uno dei Paesi più interessati ed attivi nel processo di integrazione economica e politica dell'area centroamericana. Il Fondo monetario internazionale ha calcolato che il PIL *pro capite* del Nicaragua è aumentato dai 947 dollari del 2006 ai 1.127 del 2010.

Dal punto di vista socio-economico, il Governo del Nicaragua ha portato avanti una gestione macroeconomica prudente e rafforzato i vincoli con il settore privato. Il buon andamento dell'economia e i programmi sociali messi in atto hanno permesso una riduzione dell'indice di povertà, che è attualmente di circa il 42 per cento. È stato altresì modernizzato il quadro giuridico di attrazione e di protezione degli investimenti, che ha permesso la conclusione di 19 accordi per la protezione e la promozione degli investimenti, tra cui quello con l'Italia nel 2005.

I rapporti bilaterali con l'Italia sono tradizionalmente buoni. A testimonianza dell'attenzione politica e della volontà di entrambi i Paesi di rilanciare il dialogo e la collaborazione, si ricordano la missione a Managua dell'allora Sottosegretario, professor Scotti (maggio 2010), e la visita a Roma del Ministro degli esteri del Nicaragua, Samuel Santos Lopez (novembre 2010), in occasione della quale è stata organizzata presso l'Istituto italo latino-americano una « Country Presentation Nicaragua ». Nell'ambito della V Conferenza Italia-America Latina (ottobre 2011), il Ministro Santos Lopez ha nuovamente incontrato l'allora Ministro degli affari esteri Frattini e per il 25 febbraio 2012 è previsto un nuovo incontro con l'attuale Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata.

L'interscambio, pur se relativamente contenuto, è in forte ascesa. L'Italia non figura, comunque, tra i primi partner economico-commerciali del Nicaragua, né è molto diffusa la presenza di imprese italiane, nonostante l'entrata in vigore nel 2006 dell'Accordo bilaterale di promozione e prote-

zione degli investimenti. Sono tuttavia significative le eccezioni rappresentate dall'Astaldi, da anni impegnata nella realizzazione di varie opere pubbliche, da Parmalat, nel settore caseario, e dall'ENEL, da poco tempo interessata all'esplorazione in due campi delle promettenti risorse geotermiche del Paese.

Ampia portata politica ha avuto nel 2005 la cancellazione del debito verso l'Italia, nel quadro dell'iniziativa HIPC (*Heavily indebted poor country*), per un ammontare di 200 milioni di dollari, che ha liberato risorse aggiuntive destinate alla realizzazione di specifici programmi di lotta alla povertà.

Il buon andamento delle attività commerciali e industriali, curate da italiani e da cittadini italo-nicaraguensi, ha favorito la costituzione di una Camera di commercio e industria italo-nicaraguense la quale, grazie agli sforzi dei primi anni e di un rinnovato consiglio di amministrazione, sta finalmente ottenendo un buon riconoscimento tra i settori economici del Paese. Le principali azioni di intervento della Camera sono indirizzate ai settori dell'agroindustria (attraverso anche l'antenna Piemonte) e dell'energia alternativa.

Il Nicaragua vorrebbe stimolare maggiori investimenti diretti (IDE) provenienti dall'Italia. Potenziali settori di interesse sono rappresentati da: turismo; infrastrutture, quali porti, aeroporti; immobili, agroindustria; energie rinnovabili. Interessanti anche le opportunità offerte dalle zone franche, incentrate su produzione tessile, calzature, dispositivi medici, componentistica auto.

La cooperazione italiana è da molto tempo presente nel Paese. Il contributo dell'Italia, molto apprezzato dalle autorità nicaraguensi, è stato principalmente finalizzato ad incoraggiare e sostenere le politiche per la riduzione della povertà, in ambito sia rurale che urbano, nonché a promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Molte ONG italiane sono radicate da tempo nel Paese e mantengono una presenza significativa attraverso programmi finanziati dall'Unione europea da Agenzie dell'ONU o da privati.

Per quanto attiene, in particolare, ai rapporti culturali, l'accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica rappresenta il primo atto sottoscritto tra i due Paesi in tali settori. Esso costituisce quindi un evento significativo di grande apertura e innovazione. Il Nicaragua riconosce che l'Italia ha sempre mantenuto nei fori internazionali un atteggiamento di equilibrio e di obiettiva apertura rispetto alla politica interna del Paese. Il Nicaragua conta inoltre di avere l'appoggio del nostro Paese in ambito europeo al fine di rafforzare e consolidare le istituzioni democratiche ed il « *capacity building* » per consolidare i settori portanti dell'economia del Paese, con una specifica attenzione ad un sistema educativo in grado di favorire un effettivo sviluppo sociale endogeno e di ridurre le ineguaglianze sociali, gli squilibri territoriali ed i pregiudizi culturali (anche di genere). Per questi motivi la sottoscrizione del presente accordo culturale, educativo e scientifico è vista con grande favore e speranza per il futuro delle giovani generazioni nicaraguensi.

In Nicaragua non sono presenti al momento attuale istituzioni scolastiche italiane, anche se è utile ricordare che alcuni studenti provenienti dal Campus bio-medico di Roma e da altre città italiane come Milano, Genova, Bologna e Catania hanno contribuito alla costruzione di un edificio scolastico, promosso dalla Fondazione RUI, per gli alunni delle scuole elementari, accanto a una struttura per bambini dell'asilo, nella città di Diriamba. Esistono inoltre undici accordi tra le università italiane e nicaraguensi: quattro sono stati sottoscritti dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca mentre gli altri accordi riguardano l'Università di Catania (1), di Firenze (2), di Torino (1), di Roma Tre (1), il Politecnico di Torino (1) e la Scuola Superiore di studi universitari e perfezionamento Sant'Anna di Pisa (1).

L'insegnamento della lingua italiana è impartito presso la Facoltà di lettere dell'Università centro americana (UCA) e presso l'Università americana (UAM) di Managua.

In mancanza di un Istituto italiano di cultura, la nostra Ambasciata è l'unico ente

che organizza eventi per la promozione della cultura italiana. Avvalendosi anche delle sponsorizzazioni di locali operatori economici, l'Ambasciata ha potuto promuovere negli ultimi anni importanti ed apprezzate manifestazioni culturali nei settori della musica, del cinema e delle arti figurative.

La maggioranza dei cittadini italiani sono discendenti di terza e quarta generazione di emigranti italiani, provenienti per lo più dalla Liguria. Si tratta di una comunità che tiene molto alle proprie radici.

Analisi dell'articolato

Articolo 1. Tecnologia, valori tradizionali, retaggio culturale e lingua.

Articoli 2-3. Riconoscono che le istituzioni accademiche, universitarie ed archivistiche, nonché le biblioteche ed i musei costituiscono i partner dell'accordo per la messa a punto di intese, scambi e attività di ricerca su temi di comune interesse e per l'attivazione di cattedre e dottorati per l'insegnamento della lingua e della letteratura.

Articolo 4. Prevede la possibilità di partecipazione all'accordo, tramite i due Paesi, di organismi europei ed internazionali, nonché di altre istituzioni pubbliche e private.

Articolo 5. Prevede la possibilità di creazione di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi.

Articolo 6. Promuove la collaborazione nel settore dell'istruzione.

Articolo 7. Offre borse di studio, mediante programmi di esecuzione dell'accordo, a studenti, laureati e specialisti.

Articolo 8. Prevede scambi di documentazione sulle rispettive legislazioni universitarie ai fini di un'equa valutazione dei titoli di studio.

Articoli 9-11. Promuovono la collaborazione nei settori dell'editoria, della musica, della danza, del cinema e del teatro, nonché nei settori della radio e della televisione.

Articolo 12. Prevede la collaborazione nell'ambito della repressione del traffico illegale di opere d'arte, di beni e documenti soggetti a protezione, nel rispetto degli obblighi derivanti da convenzioni internazionali.

Articolo 13. Favorisce lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore dello sport e della gioventù.

Articolo 14. Promuove lo scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Articolo 15. Promuove lo sviluppo nel campo della cooperazione scientifica e tecnologica mediante intese ed accordi fra le rispettive università ed enti di ricerca anche al fine di favorire la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

Articolo 16. Favorisce la cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze.

Articolo 17. Facilita la mobilità di persone, di materiali e di attrezzature per attività previste nel presente Accordo.

Articolo 18. Assume impegni in materia di protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale. Viene stabilito, altresì, l'impegno delle due Parti a favorire il trasferimento di tecnologie fra i rispettivi enti interessati.

Articolo 19. Istituisce una Commissione mista ai fini dell'esame dello sviluppo della cooperazione culturale e della redazione dei rispettivi programmi esecutivi.

Articolo 20. Stabilisce l'entrata in vigore, la durata e le modifiche dell'Accordo, nonché la soluzione delle controversie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016;

b) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010;

c) Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile 2016;

d) Accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio 2011.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente:

a) dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*);

b) dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*);

c) dall'articolo 26 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*);

d) dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, relativamente agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 19, è autorizzata la spesa di 275.220 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e la spesa di 285.620 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, relativamente agli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19, è autorizzata la spesa di 254.020 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 263.140 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

3. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, relativamente agli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21 e 23, è autorizzata la spesa di 147.360 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 155.760 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, relativamente agli articoli 2, 3, 7, 9, 10, 13, 15 e 19, è autorizzata la spesa di 254.980 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 263.380 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 931.580 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 967.900 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con pro-

pri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI
AFGHANISTAN**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica di Afghanistan, qui di seguito denominati le Parti Contraenti,

RICONOSCENDO nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica uno strumento idoneo al rafforzamento dei legami di amicizia tra i due Paesi,

CONSIDERANDO la lunga e soddisfacente cooperazione tra i due Paesi nel settore della tutela dei beni culturali e della conservazione del patrimonio archeologico,

DESIDEROSI di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici, nel quadro dell'articolo 6 dell'Accordo di Partenariato e Cooperazione di lungo periodo, firmato a Roma dal Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e dal Presidente della Repubblica Islamica di Afghanistan il 26 gennaio 2012,

CONVINTI della considerevole importanza di una pari ed efficace protezione della proprietà intellettuale, che consenta di sviluppare la cooperazione nei settori, *inter alia*, delle scienze, della tecnologia e della cultura, a vantaggio di entrambe le Parti Contraenti,

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo ha lo scopo di sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, promuovere i rispettivi patrimoni culturali, rafforzare la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nei due Paesi, attraverso il sostegno reciproco nel perseguimento di tali obiettivi, su basi prioritarie e di reciprocità, in accordo con la legislazione esistente nei rispettivi Paesi e nel rispetto dei vincoli internazionali esistenti, nonché, per quanto riguarda l'Italia, dagli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Articolo 2

Le Parti Contraenti promuoveranno inoltre progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia. Entrambe le Parti Contraenti chiederanno alle Organizzazioni internazionali di essere partecipi nel finanziamento e nella realizzazione di programmi o progetti derivanti dalle forme di cooperazione proposte nel presente Accordo e altri accordi complementari che potrebbero scaturire in seguito.

Articolo 3

Le Parti contraenti favoriranno quelle iniziative che, in conformità con la normativa nazionale e nei limiti delle proprie disponibilità, sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della lingua propria nel territorio dell'altra Parte Contraente; a tal fine entrambe le Parti Contraenti promuoveranno lo studio delle rispettive lingue e letterature presso le istituzioni scolastiche e le Università dell'altro Paese, anche attraverso l'attivazione di cattedre e lettori.

Articolo 4

Le Parti Contraenti si impegneranno ad aggiornare -anche mediante il periodico scambio di documenti e visite di esperti - la conoscenza dei loro rispettivi sistemi educativi e della loro evoluzione per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio da parte delle competenti autorità dei due Paesi.

Articolo 5

Le Parti Contraenti, d'intesa e nella misura delle proprie disponibilità, sulla base del principio della reciprocità favoriranno le attività di istituzioni culturali e scientifiche, quali centri e associazioni culturali ed istituzioni accademiche, attraverso accordi specifici.
Dette istituzioni usufruiranno, in accordo con la legislazione vigente nel Paese in cui operano, delle più ampie facilitazioni per il loro funzionamento.

Articolo 6

Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra Università e istituti di formazione superiore attraverso scambi di pubblicazioni e documenti, nonché promuovendo la mobilità di docenti, ricercatori e studenti.

Articolo 7

Le Parti Contraenti, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle normative vigenti, si adopereranno per sviluppare la cooperazione nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, ivi comprese le manifestazioni e le produzioni artistiche contemporanee, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, spettacoli, mostre ed altri incontri organizzati dai Paesi Contraenti.

Articolo 8

Le Parti Contraenti incoraggeranno la traduzione e la pubblicazione di saggi, testi letterari e scientifici dell'altro Paese, anche mediante premi ed incentivi.

Articolo 9

Le Parti Contraenti, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle norme vigenti, favoriranno gli scambi culturali, artistici e scientifici ai fini della conservazione, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio culturale, artistico e scientifico.

Articolo 10

Le Parti Contraenti, nell'ambito della propria legislazione, assicureranno l'importazione di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività di cui ai precedenti Articoli 7 e 9 ed indispensabili altresì allo svolgimento dei compiti assegnati alle istituzioni di cui agli Articoli 3 e 5 del presente Accordo.

Articolo 11

Le Parti Contraenti faciliteranno, in regime di reciprocità ed allo scopo di conseguire obiettivi di mutuo vantaggio, lo studio e la ricerca culturale e scientifica nelle proprie Università ed istituti di istruzione.

Le Parti Contraenti incoraggeranno altresì le relazioni e la collaborazione e condivisioni culturali, scientifiche e tecnologiche di entrambi i Paesi.

Articolo 12

Le Parti Contraenti individueranno periodicamente settori prioritari di cooperazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, della salute, delle biotecnologie, dell'agricoltura e industrie alimentari, trasporti, ambiente, energia e conservazione dei beni culturali, suscettibili di portare mutui vantaggi.

Le Parti Contraenti effettueranno:

- scambi di documentazione scientifica e tecnologica;
- scambi di esperti e specialisti per partecipazione a lezioni, conferenze e seminari;
- ricerche congiunte in settori di comune interesse.

Articolo 13

Le Parti Contraenti incoraggeranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle normative vigenti, una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi, volta alla gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali.

Le Parti Contraenti, anche alla luce della proficua collaborazione maturata nel settore del recupero e conservazione del patrimonio culturale, incoraggeranno altresì la collaborazione archeologica e promuoveranno l'ulteriore sviluppo delle forme di cooperazione già in atto nei suddetti settori.

Articolo 14

Le Parti Contraenti, compatibilmente con le proprie possibilità in regime di reciprocità, assegneranno ai cittadini dell'altra Parte borse di studio a studenti e docenti per corsi universitari e progetti di ricerca presso Università o istituzioni di istruzione superiore che trattino materie di specifico interesse per entrambe le Parti Contraenti. Verranno accordate ai destinatari delle suddette borse di studio le condizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente nel Paese ospitante per i propri cittadini.

Articolo 15

Le Parti Contraenti sosterranno ogni collaborazione tra le rispettive emittenti radiotelevisive, attraverso intese dirette e nel quadro di progetti multilaterali finalizzati al potenziamento del sistema radiotelevisivo. Verranno inoltre favorite attività di collaborazione ed iniziative di formazione tra enti, agenzie governative ed imprese private nel settore dei media e dell'editoria.

Articolo 16

Le Parti Contraenti promuoveranno la realizzazione di programmi di sviluppo ed iniziative culturali miranti alla promozione dei diritti umani e dei diritti delle donne, in armonia con gli impegni internazionali assunti dalle Parti Contraenti nel quadro di Accordi e Convenzioni in materia.

Le Parti Contraenti, anche alla luce della consolidata collaborazione nel campo dello sviluppo del diritto, promuoveranno attività bilaterali e multilaterali nei campi della formazione degli operatori del settore dello stato di diritto, della riforma delle istituzioni di giustizia e dello sviluppo degli ordinamenti giuridici e dei sistemi legislativi.

Le Parti Contraenti favoriranno altresì ogni iniziativa, intrapresa anche in ambito europeo e multilaterale, a sostegno delle fasce vulnerabili della popolazione.

Articolo 17

Le Parti Contraenti promuoveranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani, anche mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa. Le Parti Contraenti

favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonché iniziative su tematiche di rilevanza internazionale. La Parti Contraenti si atterranno ai principi prescritti dalla Convenzione Internazionale UNESCO contro il doping nello sport del 2005.

Articolo 18

Le Parti Contraenti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, come anche di quelli derivanti dalla Convenzione Internazionale UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati od Illecitamente Esportati.

Le Parti Contraenti porranno particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Le Parti si impegnano, altresì, a collaborare nell'attuazione degli obblighi prescritti dalla Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

Le Parti Contraenti promuoveranno gli scambi di conoscenze tecnologiche ed attività congiunte di collaborazione scientifica, finalizzate al trasferimento di tecnologie.

Articolo 19

Al fine di rendere operativo questo Accordo e di monitorare lo stato della sua attuazione, le Parti Contraenti costituiranno una Commissione Mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, che approverà programmi esecutivi pluriennali; la Commissione Mista si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

Articolo 20

Ogni controversia relativa all'interpretazione e applicazione delle disposizioni del presente Accordo verrà risolta dalle Parti Contraenti attraverso i canali diplomatici.

Articolo 21

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente in qualsiasi momento, mediante scambio di Note Verbali.

Articolo 22

Il presente Accordo, che avrà durata illimitata, entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.


La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso avviati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che le Parti Contraenti non concordino diversamente.

IN FEDE di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo;

Fatto a Kabul il 19 aprile 2016 in due originali ciascuno in italiano, inglese e dari, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevale il testo in lingua inglese.


Per il Governo della
Repubblica Italiana

Il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione
Internazionale



Per il Governo della
Repubblica Islamica di
Afghanistan

Il Ministro degli Affari Esteri



**THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF
AFGHANISTAN AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC IN THE FIELDS OF CULTURE,
SCIENCE AND TECHNOLOGY**

The Governments of the Islamic Republic of Afghanistan and of the Italian Republic, hereafter referred to as "the Contracting Parties",

RECOGNIZING cultural, scientific and technological cooperation as a suitable tool to strengthen friendly relations between both Countries,

CONSIDERING the long and satisfactory cooperation between the two Countries in the field of protection and preservation of cultural and archaeological heritage,

WILLING to promote mutual understanding and knowledge through the development of cultural, scientific and technological relations within the framework of article 6 of the Long Term Bilateral Partnership and Cooperation Agreement, signed on 26th January 2012, in Rome, by the President of the Council of Ministers of the Italian Republic and the President of the Islamic Republic of Afghanistan,

CONVINCED of the considerable importance of an equal and effective protection of intellectual property, in order to promote cooperation in such fields as, among others, science, technology and culture, to both Parties' benefit,

HAVE agreed as follows:

Article 1

The scope of this Agreement is to develop activities that will foster a better and mutual knowledge, promote each Country's cultural heritage, strengthen cultural, scientific and technological cooperation in both Countries, through mutual support, on a priority and reciprocity basis, in accordance with respective national legislations and in observance of relevant provisions of international law and, as regards Italy, the obligations arising from its membership to the European Union.

Article 2

The Contracting Parties shall promote multilateral initiatives which could be included in programs promoted by the European Union or other international organizations, in the fields of culture, science and technology. Both Parties shall ask international organizations to take

part in the funding and implementation of programs or projects resulting from the proposals of cooperation envisaged in this Agreement and in other complementary agreements which could follow.

Article 3

The Contracting Parties shall foster initiatives, in compliance with national provisions and their respective available financial resources, aimed at promoting knowledge, spreading and teaching of their national languages in the territory of the other Contracting Party; to this end, each Party shall promote the study of its own language and literature through the educational institutions and universities of the other Party's Country, also through the organization of university courses and foreign language courses held by mother-tongue teachers.

Article 4

The Contracting Parties shall commit themselves to updating, even through periodic exchange of documents and visits by experts, the knowledge of their respective educational systems and their evolution, in order to ensure that competent Authorities of both Countries will make a fair comparative assessment of their respective certificates and educational qualifications.

Article 5

The Contracting Parties, according to their respective available financial resources, on a reciprocity basis, shall promote the activities of cultural and scientific institutions, such as cultural associations and academic institutions, through specific agreements. Such institutions shall benefit from the most favourable treatment in order to facilitate their work, in accordance with laws and regulations applicable in the host Country.

Article 6

The Contracting Parties shall encourage contacts and cooperation between the Universities and Institutions of Higher Education of both Countries, through the exchange of publications and documents, as well as the mobility of students, teaching and research staff.

Article 7

The Contracting Parties, according to their respective available financial resources and in compliance with their national provisions, commit themselves to developing cooperation in the fields of visual arts, entertainment, literature, architecture and decorative arts, including contemporary art production and events, through the exchange of visits by artists and mutual participation in festivals,

shows, exhibitions and other relevant events organized by the Contracting Parties.

Article 8

The Contracting Parties shall promote the translation and the publication of essays, artistic and scientific works of the other Party also by offering incentives and awards.

Article 9

The Contracting Parties, according to their respective available financial resources and in compliance with their national provisions, shall favour cultural, artistic and scientific exchange in order to preserve, enhance and promote their respective cultural, artistic and scientific heritage.

Article 10

The Contracting Parties, within their own domestic legislations, shall ensure to import publications, materials and equipment which may be necessary to implement the activities referred to in Articles 7 and 9 and indispensable to perform the tasks assigned to the above-mentioned institutions as referred to in Articles 3 and 5.

Article 11

The Contracting Parties shall encourage, on a reciprocity basis and with the purpose of pursuing mutual advantage, the study and the cultural and scientific research in their own Universities and education institutes. They shall also foster relations and collaboration among cultural, scientific and technological institutions.

Article 12

The Contracting Party shall periodically identify the priority sectors for the cultural and technological cooperation, both in pure and applied science, with particular reference to information technology, telecommunications, health, biotechnology, agriculture, food industry, transportation, environment, energy and preservation of cultural heritage, in the perspective of bringing mutual advantage.

In this regard the Contracting Parties shall carry out:

1. Exchange of technological and scientific documentation;
2. Exchange of visits for participation by experts in lectures, conferences and seminars;
3. Joint research in fields of common interest.

Article 13

The Contracting Parties shall encourage, according to their respective available financial resources and in compliance with their national

provisions, a direct collaboration between museums, archives and libraries with a view to the management, protection, conservation and restoration of cultural heritage.

The Contracting Parties, in the light of the fruitful collaboration established in the field of recovery and conservation of cultural heritage, shall foster archaeological collaboration and strengthen the initiatives of cooperation which are already under way in the above-mentioned fields.

Article 14

The Contracting Parties, according to their respective available financial resources and on a reciprocity basis, shall allocate scholarships to students and teachers of the other Party for courses and research projects in universities or in other higher education institutions on subjects of specific interest for both Parties. The beneficiaries of such scholarships shall be awarded with the most favoured conditions provided to national students in the host Country.

Article 15

The Contracting Parties shall support any form of cooperation between their respective broadcasting stations, through direct arrangements and within the framework of multilateral projects aimed at strengthening the broadcasting system.

The Contracting Parties shall also encourage activities of cooperation and training initiatives between governmental agencies and private enterprises in the fields of media and publishing industry.

Article 16

The Contracting Parties shall foster development programs and cultural initiatives aimed at the promotion of human rights and women's rights, in compliance with the international obligations of the Parties under the relevant conventions and agreements.

In light of their consolidated cooperation in the judicial field, the Contracting Parties shall promote bilateral and multilateral training activities in the judiciary field, the reform of judiciary institutions and the development of the legal system.

The Contracting Parties shall also promote any initiative, taken both at the European and multilateral level, in support of the most vulnerable population groups.

Article 17

The Contracting Parties shall promote the exchange of information and experiences in the fields of sport and youth, also through the organization of study visits, competitions and any other suitable

initiative. The Contracting Parties shall promote cooperation between their respective public and private institutions, involved in youth issues, in order to develop exchange of experiences, as well as initiatives related to international issues.

The Contracting Parties will abide by the principles of the 2005 UNESCO International Convention against Doping in Sport.

Article 18

The Contracting Parties shall cooperate in fighting against the international illicit trafficking in art pieces through actions of prevention, repression and restitution, in compliance with their national provisions, and with the international obligations deriving from the 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property and with the principles of the 1995 UNIDROIT International Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects.

The Contracting Parties shall cooperate in enforcing the obligations deriving from the 1972 UNESCO Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage and the 2003 UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. The Contracting Parties shall also cooperate in enforcing the obligations deriving from the 2005 UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions.

The Contracting Parties shall promote the exchange of technology information and joint activities on scientific cooperation in order to promote the transfer of technologies.

Article 19

In order to bring into effect the Agreement hereof and monitor its implementation, the Contracting Parties shall establish a Joint Committee for cultural, scientific and technological cooperation, which will approve long-term executive programs. The Committee shall meet alternately in both Capitals on dates to be defined through diplomatic channels.

Article 20

Any dispute concerning the interpretation or application of the present Agreement shall be settled through diplomatic channels by the Contracting Parties.

Article 21

This Agreement may be amended at any time by mutual consent, through an exchange of Verbal Notes.

Article 22

This Agreement has unlimited duration and shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications through which the two Contracting Parties shall officially communicate each other that the respective ratification procedures have been completed.

The present Agreement can be denounced at any time, and the denunciation shall come into force six months after its notice has been given to the other signatory State.

The denunciation shall not affect the implementation of any project undertaken while the Agreement was in force, unless otherwise stated by the Parties.


In Witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Signed in Kabul on 19th April 2016, in two originals each in Italian, English and Dari languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.



For the Government of the
Italian Republic

The Minister of Foreign
Affairs and International
Cooperation



For the Government of the
Islamic Republic of
Afghanistan

The Minister of Foreign
Affairs

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLO STATO PLURINAZIONALE DI BOLIVIA

Servizio del Contrattato Diplomatico
e dei Trattati



Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato Plurinazionale di Bolivia (qui di seguito denominati "le Parti"),

RICONOSCENDO nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica uno strumento idoneo al rafforzamento dei legami di amicizia tra i due Paesi,

DESIDEROSI di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche,

CONSAPEVOLI che l'incremento di tali scambi contribuirà ad una reciproca comprensione e conoscenza in campo culturale, scientifico e tecnologico, a vantaggio di entrambi le Parti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio e nel rispetto dei vincoli internazionali esistenti, si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, così come la conoscenza, la diffusione e la promozione della propria lingua e del proprio patrimonio culturale nel territorio dell'altra Parte, sostenendosi reciprocamente nel perseguimento di tali obiettivi, su basi prioritarie e di reciprocità.

Entrambe le Parti incoraggeranno altresì quelle attività culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del loro retaggio culturale.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno la collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche e di formazione, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione e di formazione superiori, nonché nelle Istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.

ARTICOLO 3

Le Parti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali.

ARTICOLO 4

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi Internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

Le Parti promuoveranno inoltre progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.

ARTICOLO 5

Le Parti, nella misura delle proprie disponibilità, fatto salvo il principio della reciprocità, favoriranno le attività di Istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali ed accademiche attraverso accordi specifici.

Dette istituzioni usufruiranno, in accordo con la legislazione vigente nel Paese in cui operano, delle più ampie facilitazioni per il loro funzionamento.

ARTICOLO 6

Le Parti rafforzeranno, altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche e sulle loro evoluzioni per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori.

ARTICOLO 7

Entrambe le Parti si impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di formazione e di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime e sulla loro evoluzione al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atti a determinare i principi e i criteri di una equa valutazione dei rispettivi certificati e titoli di studio, rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori dei propri cittadini.

ARTICOLO 8

Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo, in Università o in Istituti affini, così come in Istituzioni umanistiche, artistiche, musicali, scientifiche e tecnologiche.

ARTICOLO 9

Ciascuna delle Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte.



ARTICOLO 10

Le Parti favoriranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle normative vigenti, la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo. Le Parti si impegnano altresì a collaborare nell'attuazione delle disposizioni presenti nella convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali.

ARTICOLO 11

Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione fra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti.

ARTICOLO 12

Le Parti si impegnano alla collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti al fine di impedire, contrastare e reprimere, attraverso misure idonee, l'importazione, l'esportazione e il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, secondo le rispettive legislazioni nazionali, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali. Le Parti si atterranno altresì agli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.

A tale scopo, le Parti promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione atti a trasmettere, ad esempio, a sezioni speciali delle Forze di Polizia boliviana l'esperienza maturata negli anni dal Comando dei Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale.

ARTICOLO 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa. Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonché iniziative su tematiche di rilevanza internazionale. Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.

ARTICOLO 14

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche. Le Parti potranno altresì incoraggiare iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.



ARTICOLO 15

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali. Detta cooperazione sarà realizzata mediante:

- a. scambio di studiosi, ricercatori, specialisti ed esperti;
- b. organizzazione di seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;
- c. ricerche comuni su progetti di interesse per le due Parti;
- d. scambi di documentazione scientifica e tecnica;
- e. partecipazione congiunta a programmi quadro dell'Unione Europea per le ricerche scientifiche, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni, e in altri programmi europei di collaborazione scientifica e tecnica.

Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

ARTICOLO 16

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di esperti di questi settori dell'altra Parte.

ARTICOLO 17

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza, la mobilità e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte, che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 18

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti.

Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Norme e Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale.

Le due Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Pubblici, le Associazioni e le



- Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

ARTICOLO 19

Le Parti decidono di istituire una Commissione Mista culturale, scientifica e tecnologica, presieduta dai rispettivi Ministeri degli Esteri e con la partecipazione delle Istanze nazionali competenti, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere i programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato d'attuazione del presente Accordo.

La suddetta Commissione si riunirà ogni anno o quando si ritiene opportuno, alternativamente nelle capitali dei due Paesi.

ARTICOLO 20

Il presente Accordo sostituirà l'Accordo Culturale sottoscritto il 31 gennaio 1953 e l'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica firmato il 3 giugno 2002, ma non inciderà i programmi in esecuzione, che proseguiranno fino alla loro conclusione definitiva, salvo diverso accordo tra le Parti.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.


Il presente Accordo avrà durata illimitata e potrà essere denunciato in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

Ogni controversia sorta fra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato per via diplomatica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a La Paz il tre marzo duemiladieci, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLO STATO PLURINAZIONALE
DI BOLIVIA

**ACCORDO SULLA COOPERAZIONE CULTURALE
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UNIONE DEL
MYANMAR**

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, di seguito denominate "le parti contraenti":

RICONOSCENDO che la cooperazione nei campi della cultura, della scienza e della tecnologia contribuirà a rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi;

DESIDERANDO promuovere la comprensione e la conoscenza reciproca attraverso lo sviluppo delle loro relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche;

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente accordo ha lo scopo di sviluppare attività che migliorino la conoscenza reciproca, promuovano il rispettivo patrimonio delle parti contraenti, rafforzino la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nei settori di interesse comune, in via prioritaria e reciproca, in linea con le leggi in vigore in entrambi i Paesi e nella misura consentita dalle risorse disponibili.

Le parti contraenti riconoscono che gli scambi e l'arricchimento culturale favoriscono la promozione dei valori comuni, compreso il rispetto dei diritti umani.

Articolo 2

Le parti contraenti, di comune accordo, promuoveranno progetti multilaterali che potrebbero essere inclusi nel quadro dei programmi delle organizzazioni regionali, di cui le Parti contraenti sono membri, nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia.

Articolo 3

Le Parti contraenti, nella misura consentita dalle rispettive legislazioni e regolamenti, incoraggeranno quelle iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente. A questo scopo le Parti contraenti promuoveranno lo studio della lingua e della letteratura dell'altra Parte nelle rispettive istituzioni accademiche ed educative con tutti i mezzi possibili, tra cui l'aumento del numero di cattedre e lettori.

Articolo 4

Le Parti contraenti si adopereranno per aggiornare - anche attraverso lo scambio di documenti e visite di esperti - la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi e la loro evoluzione, per confrontare gli stessi e i relativi piani di studio al fine di facilitare un'equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli di studio.

Articolo 5

Ciascuna Parte contraente, di comune accordo e nella misura consentita dalle risorse disponibili, promuoverà le attività delle istituzioni scolastiche, accademiche e culturali dell'altra Parte contraente.

A tali Istituzioni sarà concesso un adeguato sostegno per il loro funzionamento, fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel Paese in cui operano.

Articolo 6

Le Parti contraenti, nella misura consentita dalle rispettive legislazioni e regolamenti, favoriranno l'ingresso di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessarie per la realizzazione dei compiti istituzionali delle Istituzioni di cui all'articolo 5 del presente accordo.

Articolo 7

Al fine di migliorare la conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura in generale dell'altro Paese, le Parti contraenti, nella misura consentita dalle rispettive legislazioni e regolamenti e su base di reciprocità, promuoveranno e favoriranno tutte le attività connesse.

Articolo 8

Le Parti contraenti incoraggeranno i contatti diretti e la cooperazione tra le loro università e istituti superiori o specializzati, mediante la stesura di accordi specifici per lo scambio di docenti, ricercatori, amministratori scolastici ed esperti che parteciperanno a lezioni frontali, visite di studio, convegni, simposi e seminari.

Articolo 9

Le Parti contraenti promuoveranno i contatti diretti e la cooperazione tra le agenzie governative che si occupano di arti visive, arti dello spettacolo, letteratura, architettura ed arti decorative con lo scopo di partecipare a festival, spettacoli, mostre e altre riunioni organizzate dalle Parti Contraenti. Le Parti Contraenti inoltre incoraggeranno scambi di rappresentanti dei vari settori della cultura,

comprese le arti visive e dello spettacolo, con lo scopo di condividere conoscenze ed esperienze.

Articolo 10

Le parti contraenti promuoveranno gli scambi di artisti, gruppi artistici, attori e compositori, con l'obiettivo di organizzare, su base regolare, eventi artistici e mostre d'arte e design.

Articolo 11

Le parti contraenti, nei limiti dei fondi disponibili, incoraggeranno la traduzione e la pubblicazione di saggi e testi letterari dell'altra Parte contraente. Incentivi adeguati potranno essere assegnati da ciascuna Parte contraente.

Articolo 12

Le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi in vista della tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale e la gestione del paesaggio culturale.

Articolo 12 bis

Le Parti contraenti dedicheranno particolare attenzione alla collaborazione nel rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione Internazionale dell'UNESCO del 1972 sulla Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale. Le Parti contraenti si impegnano anche a collaborare nel rispetto dei principi stabiliti, rispettivamente nella Convenzione Internazionale UNESCO del 2003 per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale e nella Convenzione Internazionale UNESCO del 2005 sulla Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali.

Articolo 13

Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione in campo archeologico attraverso scambi di informazioni, pubblicazioni, competenze, e l'organizzazione di convegni, seminari e progetti di ricerca congiunti. Le Parti contraenti dovranno inoltre sostenere l'ulteriore sviluppo della cooperazione già in atto.

Articolo 14

Le Parti contraenti incoraggeranno l'attuazione di tutte le iniziative finalizzate alla valorizzazione, conservazione e restauro del rispettivo patrimonio archeologico, architettonico e artistico. Specifici corsi di formazione potranno essere organizzati di comune accordo.

Articolo 15

Le Parti contraenti, nella misura consentita dai fondi disponibili e su base di reciprocità, concederanno ai cittadini dell'altra Parte contraente borse di studio di tutti i tipi su temi di specifico interesse per le Parti contraenti. I termini e le condizioni di queste borse di studio saranno determinate dalle agenzie interessate e comunicate attraverso i canali diplomatici.

Articolo 16

Le Parti contraenti si impegnano a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica sia nelle scienze di base che in quelle applicate per lo sviluppo tecnologico.

Articolo 17

La Cooperazione scientifica e tecnologica sarà sviluppata nell'ambito delle risorse finanziarie e nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti di ciascuna Parte contraente, mediante:

- a. scambi di esperti, scienziati e ricercatori;
- b. scambio di informazioni scientifiche e tecniche;
- c. progetti di ricerca scientifici e tecnologici ed altre attività connesse;
- d. creazione di centri comuni di ricerca, laboratori e gruppi di ricerca;
- e. organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre in settori di interesse comune;
- f. sovvenzioni per docenti e ricercatori;
- g. corsi di formazione;
- h. tutte le altre forme di cooperazione che le Parti contraenti potranno concordare.

Articolo 18

Le Parti contraenti nel loro territorio impediranno il traffico illegale di opere di pregio artistico e archeologico o di documenti di valore storico o artistico per l'altra Parte contraente in conformità con le leggi e regolamenti in vigore nei rispettivi Paesi.

Le Parti contraenti convengono di cooperare al fine di combattere e prevenire il traffico illecito di opere d' arte con misure preventive, repressive e correttive in conformità della rispettiva legislazione nazionale, tenendo conto dei principi nell'ambito della convenzione internazionale UNESCO del 1970 sui mezzi da adottare per interdire e prevenire l'illecita importazione, l'esportazione ed il trasferimento di proprietà dei beni culturali e dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati.

Le Parti contraenti convengono inoltre di cooperare nella protezione del patrimonio culturale sottomarino in accordo con le rispettive legislazioni e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale dell'UNESCO del 2001 sulla protezione del Patrimonio Culturale Sottomarino.

Articolo 19

Le Parti contraenti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in materia di pari opportunità di genere e di tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Articolo 20

Le Parti contraenti scambieranno informazioni ed esperienze nel settore della gioventù mediante visite di studio, concorsi e altre iniziative idonee. Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione tra le rispettive organizzazioni pubbliche e private che si occupano di questioni giovanili al fine di favorire lo scambio di esperienze grazie ad iniziative su temi di rilevanza internazionale.

Articolo 21

Le Parti contraenti scambieranno informazioni ed esperienze nel settore dello sport e dell'educazione fisica per mezzo di visite di studio, concorsi e altre iniziative pertinenti. Le Parti contraenti si conformeranno agli obblighi previsti nella Convenzione Internazionale dell'UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.

Articolo 22

Le Parti contraenti incoraggeranno ogni cooperazione nei settori della radio, della televisione e del cinema.

Articolo 23

Al fine di attuare il presente Accordo le Parti contraenti nomineranno una commissione paritetica che si riunirà alternativamente nei due Paesi con il compito di rivedere il progresso della cooperazione ed elaborare Programmi Esecutivi a lungo termine.

Le Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Accordo saranno realizzate attraverso le vie diplomatiche ed entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai bilanci annuali di tutte le Amministrazioni e le Istituzioni coinvolte.

Articolo 24

Eventuali controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo saranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni e/o trattative.

Articolo 25

Ciascuna Parte potrà chiedere per iscritto la revisione, la modifica o emendamenti al presente Accordo. Eventuali revisioni, modifiche o emendamenti dovranno essere effettuati per mutuo consenso attraverso i canali diplomatici ed entreranno in vigore secondo le modalità previste dall'articolo 26.

Articolo 26

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si informano reciprocamente che le rispettive norme nazionali sono state soddisfatte. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni e, ogni volta, si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una Parte contraente non dia all'altra notifica scritta, con preavviso di sei mesi, della sua intenzione di denunciare il presente Accordo.

La denuncia del presente Accordo non pregiudica la validità e la durata dei programmi o di attività in corso di attuazione nell'ambito dell'Accordo stesso, se non di comune accordo tra le Parti contraenti.


Articolo 27

Le disposizioni del presente Accordo non dovranno essere applicate o interpretate in modo da mettere in pericolo o comunque influenzare gli obblighi della Repubblica italiana derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

IN FEDE DI CIO', i sottoscritti, debitamente autorizzati, firmano il presente Accordo.

Fatto a *NAY. PYI TAW* il *6. APRILE 2016* in duplice copia, in lingua Italiana, Myanmar e Inglese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze, prevarrà il testo Inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'UNIONE
DEL MYANMAR



**AGREEMENT ON CULTURAL SCIENTIFIC AND
TECHNOLOGICAL COOPERATION**

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF
MYANMAR**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of the Union of Myanmar, hereinafter referred to as the "Contracting Parties";

ACKNOWLEDGING that cooperation in the fields of culture, science and technology will help to strengthen the friendly relations between the two Countries;

DESIRING to promote mutual understanding and knowledge through the development of their cultural, scientific and technological relations;

HAVE agreed as follows:

Article 1

This Agreement has the purpose of developing activities that improve mutual knowledge, promote the respective heritage of the Contracting Parties, strengthen cultural, scientific, and technological cooperation in areas of common interest, on a priority and reciprocity basis, consistently with the laws in force in both Countries and to the extent permitted by the funds available.

The Contracting Parties recognise that cultural exchanges and enrichment support the promotion of common values that include respect for human rights.

Article 2

The Contracting Parties shall, by mutual agreement, promote multilateral projects, which could be included in the framework of the programmes of the regional organisations of which the Contracting Parties are members, in the fields of culture, science and technology.

Article 3

The Contracting Parties shall, to the extent permitted under their laws and regulations, encourage those initiatives that develop the knowledge, spreading, and teaching of their own language in the territory of the other Contracting Party. To this aim the Contracting Parties shall promote the study of the language and literature of the other Contracting Party in their respective academic and educational institutions by all possible means, including the increase of the number of chairs and lectorships.

Article 4

The Contracting Parties shall endeavor to update - also through the exchange of documents and visits of experts - the knowledge of their respective educational systems and their evolution with the aim of comparing them and their syllabuses in order to facilitate a fair comparative evaluation of the respective study certificates.

Article 5

Each Contracting Party, by mutual agreement and to the extent permitted by the funds available, shall promote the activities of the other Contracting Party's educational, academic, and cultural institutions.

The said institutions shall be granted appropriate support for their functioning, subject to the laws and regulations in force in the Country where they operate.

Article 6

The Contracting Parties, to the extent permitted under their laws and regulations, shall encourage the entry of publications, materials, and the necessary equipment for the realisation of the institutional tasks of the institutions mentioned in Article 5 of this Agreement.

Article 7

In order to improve the knowledge of the other Country' s arts, literature, and culture in general terms, the Contracting Parties, to the extent permitted under their laws and regulations and on a reciprocal basis, shall promote and encourage all the activities connected to such purpose.

Article 8

The Contracting Parties shall encourage direct contacts and cooperation between their universities and higher or specialised institutions, through the development of specific arrangements by the exchange of teaching staff, researchers, educational administrators, and experts who will participate in lectures, study visits, conventions, symposia and seminars.

Article 9

The Contracting Parties shall promote direct contacts and cooperation between governmental agencies dealing with visual arts, performing arts, literature, architecture and decorative arts with the aim of participating in festivals, performances, exhibitions and other meetings organised by the Contracting Parties.

The Contracting Parties shall also encourage exchanges of representatives of the various areas of culture, including the visual and performing arts, with the purpose of sharing knowledge and experiences.

Article 10

The Contracting Parties shall promote exchanges of artists, artistic ensembles, actors and composers, with the aim of organising, on a regular basis, artistic events as well as art and design exhibitions.

Article 11

The Contracting Parties shall, subject to funds available, encourage the translation and publication of the other Contracting Party's essays and literary texts. Appropriate incentives may be awarded by either Contracting Party.

Article 12

The Contracting Parties shall encourage direct cooperation between the museums, archives, and libraries of the respective Countries with a view to the protection, conservation, and restoration of their cultural heritage and the management of their cultural landscape.

Article 12 bis

The Contracting Parties shall devote particular attention to cooperation in compliance with the obligations provided by the 1972 UNESCO International Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.

The Contracting Parties also undertake to cooperate in compliance with the principles stated in, respectively, the 2003 UNESCO International Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and the 2005 UNESCO International Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions.

Article 13

The Contracting Parties shall promote the cooperation in the archaeological field through exchanges of information, publications and expertise and the organisation of symposia, seminars, and joint research projects. The Contracting Parties shall also support the further development of cooperation already in place.

Article 14

The Contracting Parties shall encourage the implementation of all the initiatives aiming at the enhancement, conservation, and restoration of the respective archaeological, architectural, and artistic heritage.

Specific training courses may be organized if and when mutually agreed upon.

Article 15

The Contracting Parties shall, to the extent permitted by the funds available and on a reciprocal basis, grant nationals from the other Contracting Party scholarships of all kinds on subjects of specific interest for the Contracting Parties. The terms and conditions of these scholarships shall be determined by the agencies concerned and notified through the diplomatic channels.

Article 16

The Contracting Parties shall endeavour to promote scientific and technological cooperation, both in basic and applied sciences for technology development.

Article 17

Scientific and technological co-operation shall be developed, within the financial resources and to the extent permitted under the laws and regulations of each Contracting Party, by means of:

- a. exchanges of experts, scientists, and researchers;
- b. exchanges of scientific and technical information;
- c. scientific and technological research projects and other connected activities;
- d. establishment of joint research centres, laboratories, and research groups;
- e. organisation of seminars, workshops, conferences, and exhibitions in fields of common interest;
- f. grants for teaching and research staff;
- g. training course; and
- h. any other forms of cooperation that the Contracting Parties may agree upon.

Article 18

The Contracting Parties shall, within their territories, prevent illegal trafficking in works of artistic and archaeological merit or documents of historical or heritage value to the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations in force in their respective Countries.

The Contracting Parties agree to cooperate in order to fight and prevent illicit traffic in works of art with preventive, repressive, and remedial measures in accordance with the respective national legislation, taking into account the principles under the 1970 UNESCO International Convention on the means of Prohibiting and Preventing Illicit Import, Export, and Transfer in Ownership of Cultural Property and the principles of the 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects.

The Contracting Parties also agree to cooperate in protecting the underwater cultural heritage in accordance with the respective legislation and by taking into account the principles of the 2001 UNESCO International Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage.

Article 19

The Contracting Parties shall encourage the exchange of experiences in the field of human rights and of civil and political liberties, as well as in the fields of equal opportunities between the sexes and of the protection of ethnic, cultural and linguistic minorities.

Article 20

The Contracting Parties shall exchange information and experiences in the sector of youth, by means of study visits, competitions and any other suitable initiatives. The Contracting Parties shall promote cooperation between the respective public and private organisations that deal with youth issues in order to develop exchanges of experiences together with initiatives on themes of international relevance.

Article 21

The Contracting Parties shall exchange information and experiences in the sector of sports and physical education by means of study visits, competitions and other suitable initiatives.

The contracting Parties shall comply with the obligations provide for in the 2005 UNESCO International Convention against doping in sport.

Article 22

The Contracting Parties shall encourage any cooperation in the fields of radio, television and cinema.

Article 23

In order to implement the present Agreement, the Contracting Parties shall appoint a Joint Commission that shall meet alternately in the two Countries with the task of reviewing the progress of cooperation and of drawing out long-term Executive Programmes.

The Contracting Parties agree that all initiatives mentioned in this agreement shall be implemented through diplomatic channels and within the limits of available funds established by the annual budgets of all administrations and institutions involved.

Article 24

Any disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and/or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations and/or negotiations.

Article 25

Either Party may request in writing a revision, modification or amendment to this Agreement. Any revision, modification or amendment shall be made by mutual consent through diplomatic channels and shall enter in force in accordance with the same procedures provided for under article 26.

Article 26

This Agreement shall enter into force on the date of the second of the two notifications by which the Contracting Parties inform each other that their respective domestic requirements have been fulfilled. This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall be renewed automatically thereafter for further periods of five years each time, unless either Contracting Party gives the other Contracting Party six months prior written notice of its intention to terminate this Agreement.

The termination of this Agreement shall not affect the validity and duration of any ongoing programmes or activities being implemented under this Agreement unless mutually agreed by the Contracting Parties.


Article 27

The provisions of this Agreement should not be applied or interpreted so that they impair or otherwise affect the obligations of the Italian Republic arising from its membership of the European Union.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement

Done at *NAY PYI TAW* on the day *6 APRIL 2016* in duplicate, in the Italian, Myanmar, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergent interpretation the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF THE UNION
OF MYANMAR





**ACCORDO DI COOPERAZIONE
CULTURALE, EDUCATIVA E SCIENTIFICA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NICARAGUA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua (qui di seguito denominati "le Parti"),

DESIDEROSI di rafforzare i legami di cooperazione e di amicizia tra i due Paesi, nonché di favorire il trasferimento di tecnologie,

RICONOSCENDO nella cooperazione culturale, educativa e scientifica uno strumento idoneo a stabilire e intensificare i legami di amicizia tra i due Paesi,

CONSAPEVOLI che lo sviluppo delle relazioni culturali contribuirà ad una migliore reciproca comprensione e conoscenza in campo culturale, artistico, educativo e scientifico,

HANNO convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti, nel rispetto della normativa nazionale e degli impegni internazionali assunti, in particolare, per la parte italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea, si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, artistica, educativa, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, così come la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte.

Entrambe le Parti incoraggeranno altresì quelle attività culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Entrambe le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.

ARTICOLO 3

Le Parti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.

ARTICOLO 4

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

Per il miglior utilizzo delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche investite, le Parti potranno stimolare la partecipazione di altri Paesi alla realizzazione di programmi e progetti attuati nell'ambito del presente Accordo. Allo stesso modo, e quando ciò sia possibile, le Parti favoriranno l'inserimento di progetti bilaterali in programmi bi-regionali e multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.

Laddove ritenuto opportuno, le Parti potranno permettere la partecipazione anche di altre istituzioni pubbliche o private, le cui attività incidano direttamente sulle aree di cooperazione, allo scopo di rafforzare i meccanismi per una effettiva implementazione del presente Accordo e dei relativi Programmi Esecutivi.

ARTICOLO 5

Ciascuna delle Parti favorirà sul proprio territorio, su base di reciprocità e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a:

AMT

garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attività di tali istituzioni.

ARTICOLO 6

Le Parti rafforzeranno altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.

ARTICOLO 7

Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo, in Università o in Istituti affini, così come in Istituzioni umanistiche, artistiche, scientifiche e tecnologiche.

ARTICOLO 8

Entrambe le Parti si impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atti a determinare i principi ed i criteri di equa valutazione dei titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli successivi.

ARTICOLO 9

Ciascuna delle due Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 10

Le Parti favoriranno, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e dello spettacolo viaggiante, che può realizzarsi attraverso lo scambio di esperti, di artisti.

e di mostre; nonché la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo.

Le spese concernenti l'organizzazione delle suddette attività verranno di volta in volta concordate tra le Parti, in base alla normativa vigente nei paesi in cui saranno realizzati.

Le iniziative che beneficeranno del sostegno finanziario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano, dovranno ottenere, il preventivo parere favorevole delle Commissioni consultive di settore eventualmente istituite presso le competenti Direzioni generali del suddetto Ministero.

Nel caso di festival e scambi di gruppi di artisti e di altre collaborazioni nel settore dello spettacolo, salvo nei casi in cui il finanziamento sia preventivamente concordato, gli inviti da parte dei gruppi interessati saranno subordinati all'esistenza dei fondi necessari a coprire le spese di partecipazione.

ARTICOLO 11

Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti

ARTICOLO 12

Le parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare l'importazione, l'esportazione e il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, con misure e azioni idonee di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali trafugati o illecitamente esportati.

Le parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo."

ARTICOLO 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù. Esse si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione Internazionale UNESCO contro il doping nello sport del 2005.

ARTICOLO 14

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

ARTICOLO 15

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse.

Detta cooperazione sarà realizzata mediante:

- a) scambio di docenti, ricercatori, tecnici ed esperti;
- b) organizzazione di seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;
- c) realizzazione congiunta di progetti di interesse comune;
- d) scambio di documentazione scientifica e tecnica;
- e) partecipazione congiunta ai programmi europei per la collaborazione scientifica e tecnica, con particolare riguardo ai programmi quadro dell'Unione Europea per lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.

Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di accordi specifici ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

ARTICOLO 16

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.

ARTICOLO 17

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 18

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti.

Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale.

Le Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

ARTICOLO 19

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di stabilire programmi specifici pluriennali.

ARTICOLO 20

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.

Tale denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica e in forma scritta.

Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.


Ogni controversia sorta fra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente tramite consultazione tra le stesse Parti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Managua il 18 luglio 2011 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.


**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

Antonio d'Andria
Ambasciatore d'Italia



**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL NICARAGUA**

Samuel Santos López
Ministro degli Affari Esteri





18PDL0047170